



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Vittorio GIUSEPPONE	Presidente
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- Cons. Raimondo POLLASTRINI	Componente
- 1° Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente
- 1° Ref. Marco BONCOMPAGNI	Relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO nella Camera di consiglio del 13 marzo 2012, il relatore 1° Ref. Marco Boncompagni.

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 2282/1139 dell'8 febbraio 2012, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di San Marcello Pistoiese, in cui si chiede se ad un ente locale possa applicarsi la norma di cui all'art. 9, comma 11, del D.L. n.78/2010, convertito dalla L. n.122/2010 che prevede che qualora le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.

Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonchè se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre occorre verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

Nel caso de quo, la Sezione ritiene che la richiesta sia ammissibile anche dal punto di vista oggettivo, in quanto il quesito posto all'attenzione si pone nell'alveo della contabilità pubblica.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, così da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, al fine dell'adozione di una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto statuito, in funzione di nomofilachia, con la delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell'adunanza del 26 marzo 2010.

L'ente richiedente pone all'attenzione della Sezione il quesito relativo alla possibilità che la citata disposizione di cui all'art.9, comma 11, del D.L. n.78/2010, convertito dalla L. n.122/2010, possa trovare applicazione anche per gli enti locali.

L'art. 9 della legge n.122/2010 annovera una serie di disposizioni nell'ottica di contenere le spese in materia di pubblico impiego. In taluni commi del menzionato articolo 9 sono espressamente indicati i soggetti pubblici destinatari delle previsioni normative, rientrandovi senza dubbio anche gli enti locali; di converso, in altri commi ed, in particolare, in quelli dal comma 5 al comma 12, tra i quali è ricompreso quindi il comma 11 oggetto del presente quesito, non vengono contemplati *expressis verbis* gli enti locali tra i destinatari, essendo le disposizioni recate dai commi indicati, specificamente destinate a trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca come, del resto, si può desumere dal contesto normativo in cui la disposizione si colloca.

L'art. 9, comma 11, della L. n. 122/2010 prevede che *"Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità"*.

La previsione normativa in questione va letta ed interpretata nell'ambito del contesto normativo complessivamente considerato e dunque unitamente alle disposizioni recate dai commi dal 5 al 12 dell'art.9, i cui contenuti cogenti si riferiscono in particolare (veggasi il comma 8) alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523¹, della legge finanziaria 2007 (legge n.296/06); difatti la stessa relazione illustrativa del Senato² al disegno di legge di conversione del D.L. 78/2010 (convertito successivamente dalla legge n.122/2010), nonché la scheda di lettura del Servizio Studi del Senato sempre inerente il medesimo disegno di legge di conversione, precisano come i commi dal 5 al 12 dell'art. 9 in questione non siano indirizzati agli enti locali. In particolare il primo dei due documenti citati specifica chiaramente che: *"Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12 sono volte alla definizione di nuovi limiti alle facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato (ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Università), comprese le Agenzie fiscali, **degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca (...)**"*.

In conclusione il comma 11 dell'art. 9 del D.L. n.78/2010, convertito dalla L. n.122/2010, deve ritenersi applicabile agli enti di piccole dimensioni da individuarsi negli enti pubblici non economici e negli enti di ricerca nei confronti dei quali è pertanto riferita la disposizione normativa di cui si discute, con esclusione degli enti locali.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 2282/1139 dell'8 febbraio 2012.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di San Marcello Pistoiese e al Presidente del relativo Consiglio.

¹ Trattasi delle "amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

² Relazione al disegno della legge di conversione del D.L. 78/2011 presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze, comunicato alla Presidenza del Senato il 31 Maggio 2010, avente ad oggetto "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", Senato della Repubblica – n. 2228.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 13 marzo 2012.

Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE

L'Estensore
f.to 1° Ref. Marco BONCOMPAGNI

Depositata in Segreteria il 13 marzo 2012

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Fabio CULTRERA